



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE di ALTAVILLA MILICIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 28/04/2023

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 Misura dell'imposta
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi
- Art. 7 Adempimenti dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori di portali telematici e degli intermediari mobiliari
- Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Pubblicazione
- Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in seguito alla pubblicazione del Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 188 del 02.03.2023 con il quale è stato adottato l'Elenco dei Comuni Turistici della Sicilia nel quale è ricompreso anche il Comune di Altavilla Milicia
2. Il presente regolamento rientra nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche e integrazioni.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal proposito sarà costituito tavolo tecnico con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per raccogliere suggerimenti relativamente all'utilizzo dei proventi dell'imposta.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere ubicate nel territorio del Comune di Altavilla Milicia, quali, a titolo esemplificativo, quelle individuate e definite dalla legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 art. 3 e successive modifiche e integrazioni (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, strutture di turismo rurale esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast).
Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'imposta di soggiorno si applica per l'intero anno solare.
In fase di prima applicazione, solamente per l'anno 2023, l'imposta si applica a decorrere dal 01 luglio 2023.
5. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Altavilla Milicia, fino ad un massimo di 6 (sei) pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del D. Lgs. n. 23/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Altavilla Milicia, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta.
3. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, e s.m.i., il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017, e s.m.i., deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno viene corrisposta per l'intero anno solare.
2. L'imposta di soggiorno è fissata, in fase di prima applicazione nell'importo pari:
 - ad euro **2,00** a notte per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici;
 - ad euro **1,00** a notte per persona per i pernottamenti effettuati in esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast).
3. Rimangono in capo al Consiglio Comunale la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre è demandata alla Giunta Comunale l'approvazione e la misura delle variazioni delle tariffe.
4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Minori fino al compimento del decimo anno di età e i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L.104/92 e coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica, previo rilascio, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione sanitaria probante;
 - b) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie entro un raggio di 20 km dalla struttura ricettiva, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) Gli studenti, ricercatori e tutti coloro che si occupano di promozione del territorio che dimostrino, con documentazione ufficiale degli Enti di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, ricerca e promozione del territorio di Altavilla Milicia.
 - d) Le scolaresche compresi gli accompagnatori e gli autisti nell'espletamento della loro attività lavorativa;
 - e) Le guide turistiche, i loro assistenti e gli autisti di pullman nell'espletamento della loro attività lavorativa;
 - f) Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
 - g) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
 - h) I pernottamenti in tenda e in camper;
 - i) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui al precedente articolo 2;
 - j) I proprietari di quote individuali di uno stesso immobile, in multiproprietà, così come definito dal D. Lgs. N. 42798 e s.m.i., che versano l'IMU al Comune di Altavilla Milicia.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, nonché la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il ricovero e/o le prestazioni sanitarie.

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi.

1. I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al successivo versamento al Comune di Altavilla Milicia.
2. Il gestore non invia al Comune di Altavilla Milicia le quietanze relative ai singoli ospiti, ma deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.

Articolo 7

Adempimenti dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori di portali telematici e degli intermediari mobiliari

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Altavilla Milicia, sono responsabili degli adempimenti relativi alla riscossione dell'imposta e di quelli del presente regolamento, sono titolari degli adempimenti strumentali alla riscossione (dichiarazioni periodiche e versamenti), sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

• I medesimi gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Altavilla Milicia entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, in base al precedente art. 5, allegando la documentazione probante, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

• La dichiarazione, da produrre anche nel caso di mancate presenze nel periodo o di totalità di ospiti esenti, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, anche per via telematica.

• Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse al Comune di Altavilla Milicia, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state riscosse le somme da versare, con le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Altavilla Milicia;
- b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Altavilla Milicia;
- c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Altavilla Milicia;

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Altavilla Milicia, sono responsabili del tributo e, pertanto, possono essere destinatari di avvisi di accertamento esecutivi, disciplinati dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/20219 con applicazione delle sanzioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.. Ai predetti atti di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 169 della Legge n. 296/2006, mediante dichiarazione cumulativa e in via telematica secondo le modalità previste con D.M. MEF 29/04/2022 ed esclusivamente su modello Ministeriale approvato con il citato Decreto. I gestori delle strutture ricettive procederanno alla liquidazione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno e dovute al Comune di Altavilla Milicia.

3. Il gestore della struttura ricettiva ubicate nel Comune di Altavilla Milicia, devono far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo allegato a questo regolamento e trasmetterlo – entro tre giorni lavorativi – all'Ufficio tributi del Comune. A tal fine al presente regolamento sono allegati i relativi moduli: il modulo A è quello da far compilare all'ospite, mentre il modulo B dovrà essere usato nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo A, perché in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Altavilla Milicia, devono presentare allo stesso entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica e secondo le istruzioni approvate dal Ministero Economia e Finanze, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 e 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente. Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva, secondo le modalità previste dal superiore art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i., oltre ad ogni ulteriore gravame previsto dalla normativa vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.7, comma 4 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7, co.1 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per il rifiuto di compilare il modulo A allegato al regolamento, da parte del soggetto passivo che si rifiuta di versare l'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 500,00. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 5 euro.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle competenti Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività e comunque entro il 14/10/2023.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 luglio 2023.
2. Al regolamento sono allegati i modelli da utilizzare in caso di omesso pagamento dell'imposta da parte dell'ospite (Moduli A e B di cui all'articolo 7, comma 3).
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonchè le norme dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il Dichiarante
(Ospite della struttura
ricettiva)

DICHIARA

Che il sig./sig.ra _____

Residente a _____ provincia di _____ in via _____

- Ha soggiornato presso questa struttura ricettiva **dal giorno** _____ **al giorno** _____ ;
- Al termine del soggiorno, **ha omesso la corresponsione dell'imposta di soggiorno** e, pertanto, in qualità di legale rappresentante della struttura ricettiva, non è nelle condizioni di effettuare il versamento di detta imposta al comune di Altavilla Milicia per un ammontare **pari a €.**

_____ ,
_____ ,
calcolato sulla base della misura stabilita dallo stesso comune;

- Ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare a questa struttura ricettiva, la prevista motivata dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno per il periodo interessato.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____ firma _____

Allegati: copia del documento d'identità del dichiarante.

